



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Centro per il libro e la lettura

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE MODALITÀ, LIMITI E PROCEDURE DA SEGUIRE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, DI ALTRI BENEFICI ECONOMICI E DELL'UTILIZZO DEL LOGO

ARTICOLO 1

Finalità

1. Il Centro per il Libro e la Lettura (di seguito denominato "Centro"), in attuazione dei principi generali fissati dal D.P.R. 25 gennaio 2010 n. 34 "Regolamento recante organizzazione e funzionamento del Centro per il Libro e la Lettura", sostiene le iniziative di Enti, Associazioni e Istituzioni dirette favorire e ad incrementare la diffusione della lettura concedendo contributi e altri benefici economici e consentendo l'utilizzo del proprio logo.

ARTICOLO 2

Principi

1. La concessione di contributi, del logo e di altri benefici economici, oggetto del presente regolamento, è fondata sul principio di sussidiarietà, di cui all'articolo 118 della Costituzione ed è finalizzata a favorire l'autonoma iniziativa in materia di promozione della lettura.
2. Le norme del presente regolamento si ispirano ai principi di efficienza, efficacia, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, nonché ai principi generali in materia di semplificazione amministrativa, imparzialità e parità di trattamento.

ARTICOLO 3

Soggetti beneficiari

1. Al fine di cui al precedente articolo il Centro concede contributi, altri benefici economici e l'utilizzo del logo ad Associazioni, Enti pubblici e privati, Istituzioni, Fondazioni, ecc. ai sensi dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 ss.mm. e ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.P.R. 25 gennaio 2010 n. 34 "Regolamento recante organizzazione e funzionamento del Centro per il Libro e la Lettura".
2. Salvo quanto diversamente previsto nel presente regolamento, possono beneficiare di contributi, di altri benefici economici e dell'utilizzo del logo:
 - a) pubbliche amministrazioni ed enti pubblici in genere;
 - b) associazioni e fondazioni che operino nell'ambito dello specifico settore di intervento;
 - c) associazioni non riconosciute e comitati, che operino nell'ambito dello specifico settore di intervento;
 - d) altri soggetti privati non aventi scopo di lucro che operino nell'ambito dello specifico settore di intervento.
3. L'attività svolta dal richiedente non deve essere contraria all'ordine pubblico, al buon costume, nonché in generale alla legge.
4. Non possono beneficiare di contributi, dell'utilizzo del logo e di altri benefici economici i soggetti che costituiscano articolazione di partiti politici o di organizzazioni sindacali.

ARTICOLO 4

Definizioni

1. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento si intende per:

- **“Concessione di contributo”** l'erogazione di denaro avente un diretto valore economico, che non assume alcun obbligo di controprestazione, a sostegno di particolari eventi ed iniziative di promozione del libro e della lettura di portata nazionale e/o internazionale, giudicate insindacabilmente dal Centro di particolare rilievo.

I benefici economici assumono la forma di contributi quando l'erogazione economica diretta è finalizzata a favorire attività o iniziative per le quali il Centro si accolla una parte soltanto dell'onere complessivo, ritenendole in ogni caso meritevoli di essere sostenute. Essi non si configurano quali sponsorizzazioni nella misura in cui non hanno come finalità la mera segnalazione ai cittadini della presenza del Centro, così da promuoverne l'immagine, ma piuttosto sono finalizzati al sostegno di attività rientranti tra le funzioni istituzionali dell'ente, che l'ente intende svolgere avvalendosi dell'ausilio di terzi, senza però alcun carattere di corrispettivo.

- **“Concessione di altri benefici economici”**: prestazioni gratuite di beni, in particolare di libri, fruizione gratuita o a prezzo agevolato di spazi, locali, strutture, impianti e attrezzature del Centro.

- **“Concessione dell'utilizzo del logo”**: riconoscimento del valore civile, morale o culturale di un'iniziativa, evento o manifestazione e dei suoi promotori, espressione della simbolica adesione del Centro.

ARTICOLO 5

Settore di intervento

La concessione di contributi, di altri benefici economici e dell'utilizzo del logo è ammessa, nel rispetto dei principi di pari opportunità e ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 25 gennaio 2010 n.34 “Regolamento recante organizzazione e funzionamento del Centro per il Libro e la Lettura”, per progetti, iniziative e manifestazioni di promozione del libro e della lettura di portata nazionale e/o internazionale giudicate dal Centro di particolare rilievo e caratterizzate da originalità e congruenza del programma.

ARTICOLO 6

Criteri per la concessione di contributi

1. Nella concessione e quantificazione dei contributi da erogare il Centro adotta i seguenti criteri:

- originalità dell'iniziativa proposta;
- livello di coerenza dell'iniziativa con le linee programmatiche dell'attività del Centro;
- capacità dell'iniziativa di promuovere il libro e la lettura;
- rilevanza socio culturale dell'attività del richiedente;
- sussistenza di altre forme di sostegno, non solo finanziario, provenienti da altri soggetti pubblici o privati.

2. Il Centro può prevedere, in aggiunta a quelli previsti nel comma precedente, ulteriori criteri di valutazione resi necessari dalla specificità dei vari settori che saranno esplicitati nei singoli avvisi di manifestazione di interesse.

ARTICOLO 7

Concessione di contributi

1. Il Consiglio scientifico, in sede di approvazione del Programma di attività del Centro, stabilisce le finalità dei singoli avvisi di manifestazioni di interesse da pubblicare per l'erogazione dei contributi. Dopo l'approvazione del Bilancio di Previsione gli avvisi sono pubblicati sui siti istituzionali del Centro, della Direzione Generale per le biblioteche, gli istituti culturali e il diritto d'autore e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. I contributi sono concessi previa approvazione del Consiglio scientifico e con deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

2. A questo scopo, i soggetti interessati devono presentare domanda al Centro, per il settore di intervento per il quale è richiesto il contributo, nei termini indicati dall'avviso.

La richiesta deve contenere:

a) l'indicazione di luogo, data e durata di svolgimento dell'iniziativa, gratuità o meno per il pubblico e sussistenza di altre forme di sostegno pubblico o privato;

b) una dettagliata descrizione dell'iniziativa dalla quale risultino chiaramente gli scopi che il richiedente intende perseguire e la capacità dell'iniziativa di promuovere il libro e la lettura;

La struttura competente verifica la regolarità della domanda e la completezza della documentazione.

3. Il Centro decide in ordine alla concessione del contributo in base ai criteri di cui all'art. 6.

Nella motivazione della deliberazione di concessione del contributo deve essere dato conto delle valutazioni effettuate.

L'ammontare del contributo concesso non può superare il 50% della spesa complessiva effettivamente sostenuta e, comunque, non può superare la differenza tra le entrate e le uscite dell'iniziativa ammessa a contributo.

Ai fini della concessione del contributo, non sono considerate le voci di spesa relative a prestazioni personali del beneficiario, di suoi dipendenti a qualsiasi titolo, di soci o aderenti, nonché le spese per l'uso di attrezzature o impianti di proprietà o comunque nella disponibilità del beneficiario. Possono essere rendicontate collaborazioni appositamente attivate per la realizzazione dell'iniziativa con l'esclusione dei soggetti di cui sopra.

ARTICOLO 8

Erogazione dei contributi

1. Per l'erogazione dei contributi concessi i soggetti beneficiari devono presentare al Centro, entro i termini che saranno di volta in volta indicati, a pena di decadenza dal contributo concesso:

a) una relazione illustrativa sullo svolgimento dell'evento o della manifestazione per cui è stato concesso il contributo;

b) la rendicontazione delle entrate e delle spese, distinte per singole voci;

c) copia delle fatture e dei documenti di spesa.

2. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 entro il termine previsto comporta la decadenza dal contributo.

ARTICOLO 9

Obblighi dei beneficiari

1. I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare il contributo esclusivamente per le attività e le iniziative per cui è stato concesso.

2. I beneficiari hanno l'obbligo di pubblicizzare la concessione del contributo da parte del Centro per lo svolgimento delle attività e delle iniziative. A questo scopo, tutto il materiale pubblicitario relativo alle

attività e alle iniziative deve recare la seguente dicitura: *“con il contributo del Centro per il Libro e la Lettura”*.

ARTICOLO 10

Concessione di altri benefici economici

1. Per quanto riguarda la concessione di altri benefici economici, in particolare la distribuzione di libri, il Centro, sentito il Consiglio scientifico, dà notizia sul sito dell'eventuale disponibilità di libri da inviare in dono. Tale materiale sarà destinato a strutture no profit che svolgano attività di promozione del libro e della lettura con particolare attenzione ai contesti di disagio sociale (carceri, ospedali, centri di salute mentali....)

2. I beneficiari saranno selezionati, previa valutazione delle istanze pervenute entro 2 mesi dalla pubblicazione dell'avviso, in relazione alle caratteristiche dei compendi librari e delle finalità delle strutture richiedenti tenendo conto di:

- Ordine di arrivo delle domande
- Finalità sociali degli enti richiedenti
- Localizzazione delle strutture, Saranno privilegiate le aree geografiche caratterizzate da carenza di biblioteche o librerie.

ARTICOLO 11

Concessione del logo

1. Il Centro, sentito il Consiglio scientifico, può concedere l'utilizzo del proprio logo a iniziative organizzate dai soggetti indicati all'art. 3.

2. L'utilizzo del logo è concesso sulla base dei seguenti criteri:

- attinenza alle finalità e ai programmi del Centro
- assenza di fini di lucro.

3. A questo scopo i soggetti interessati devono presentare una domanda per il settore di intervento per il quale è richiesta la concessione per l'utilizzo del logo almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa. La domanda deve indicare il tipo di iniziativa e le sue finalità, il programma, i tempi, i luoghi e le modalità di svolgimento.

4. La concessione del logo non deve comportare l'assunzione di alcun onere economico da parte del Centro.

5. La concessione autorizza il richiedente a utilizzare il logo del Centro limitatamente all'iniziativa.

6. Tutto il materiale pubblicitario relativo all'iniziativa deve recare la seguente dicitura: *“sotto gli auspici del Centro per il Libro e la Lettura”*.

ARTICOLO 12

Trasparenza

1. Tutti i contributi ed i vantaggi economici saranno soggetti alla pubblicità sui siti istituzionali del Centro, della Direzione Generale per le biblioteche, gli istituti culturali e il diritto d'autore e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo secondo quanto disposto dal legislatore in materia di Trasparenza.

2. Il Centro renderà noto il termine per la presentazione delle domande di ammissione ai contributi, mediante idonee forme di pubblicità, anche informatiche.

3. Copia del presente regolamento resterà pubblicato sul sito del Centro.

ARTICOLO 13
Norme finali

1. Le norme del presente regolamento acquistano efficacia dalla data di pubblicazione sul sito del Centro.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.

IL DIRETTORE
(Dott.ssa Flavia Cristiano)

